



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
e TERRITORIO

Servizio porti, navigazione interna e
logistica

portnavigazione@regione.fvg.it
territorio@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4722
fax + 39 040 377 4732
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Spett.le

**Ordine degli Architetti, Pianificatori,
paesaggisti e Conservatori della Prov. Di Udine**

via Paolo Canciani, 19
33100 UDINE
alla c.a. dott. Arch. Paolo Bon

pec: oappc.udine@archiworldpec.it

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori per la riqualificazione di Riva San Vito in comune di Marano Lagunare.

CUP: D17H21003400002 - CIG: 9025699270

Riscontro alle osservazioni di cui alla Vs nota prot. 20599/G dd. 25/01/2022, ricevuta con prot. n. TERINF-GEN-2022-0005430-A dd. 27/01/2022.

Con riferimento alla Vostra prospettazione di presunte criticità rilevate nelle scelte operate dalla Stazione appaltante per la procedura di gara in oggetto, di seguito vengono forniti i puntuali chiarimenti alla Vs nota ricevuta con prot. TERINF-GEN-2022-0005430-A dd. 27/01/2022 e relativa check-list allegata alla medesima.

“1. NON è stato rispettato l'art. 23 comma 2 del Codice che, in presenza di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ecc. prevede l'utilizzo della procedura del concorso”

La Stazione appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità come perimetrata dal D.Lgs 50/2016 «Codice dei contratti pubblici» (nel seguito «Codice»), ha prescelto il modello selettivo di aggiudicazione dell'appalto di servizi di ingegneria e architettura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ritenendolo più idoneo e rispondente agli obiettivi dell'intervento sia sotto il profilo tecnico che normativo, per le ragioni qui riassunte:

- la Stazione appaltante, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e secondo le previsioni dell'art. 21 della L.R. 22/1987, ha inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici, approvata con DGR n. 1289 del 20.08.2021, l'intervento di “Riqualificazione di riva San Vito in comune di Marano Lagunare”, inquadrandolo nell'ambito di una manutenzione straordinaria con l'obiettivo di provvedere ad un completo rifacimento della pavimentazione esistente, alla sistemazione e integrazione dell'illuminazione pubblica e al miglioramento della fruizione e della viabilità dell'area sia in termini di sicurezza e di igiene pubblica che di svolgimento delle attività dei pescatori concessionari, come riportato nel documento preliminare alla progettazione; l'area ricade nella zona L1 “Piano dei Porti” (L.R. 22/1987, art. 2) e non dovrà essere modificata la sua principale funzione attuale correlata alle attività dei pescatori che attraccano in banchina e ai parcheggi a servizio degli stessi;
- la Stazione appaltante, con riferimento all'art. 23 co.2 del Codice, non trattandosi di «lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e

forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico» ha quindi ritenuto di applicare il successivo art. 24 e indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura indicati all'art. 157, co. 2;

- l'art. 23, co. 2 del Codice statuisce infatti che: *«Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli artt. 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'art. 24»*, ossia anche l'esternalizzazione della progettazione mediante procedura di affidamento dell'appalto di servizi di ingegneria e architettura;
- l'ANAC, nelle linee guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate, in ultimo con delibera n. 417 del 15/05/2019), ha chiarito al punto III che: *«1.1 Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l'amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni. 1.2 In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice).»*;
- ai sensi del paragrafo 5.1.4, lett. d, delle Linee guida ANAC n. 3 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con sua successiva deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017): *«Il responsabile del procedimento (...) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l'eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche: 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5) esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni; 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7) complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi; 8) necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica»*;
- nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 38 del 17 gennaio 2018 l'ANAC ha chiarito essere *«compito della stazione appaltante valutare, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa e tecnica, se l'affidamento per gli incarichi e i servizi di progettazione sia ricompreso o meno nelle fattispecie contemplate dall'articolo 23, comma 2, afferenti alla progettazione di*

lavori di particolare rilevanza, con la conseguente corretta individuazione della procedura da seguire»;

- l'ANAC, nel medesimo parere, rileva altresì che «relativamente all'articolo 23, comma 2, rileva la definizione resa già dal d.p.r. n. 207/2010, all'articolo 3, comma 1, lettera l), laddove si specificavano gli elementi costitutivi per: «lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5. esecuzione in ambienti aggressivi; 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi».

Per quanto sopra visto e considerato, si ritiene la contestazione non accoglibile e si conferma che l'intervento in oggetto non riguarda «lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico» e non contempla una pluralità di opzioni operative e gestionali tali da ritenere necessario il ricorso allo strumento del concorso di progettazione.

“2. Le categorie d'opera NON sono corrette: considerate le caratteristiche degli interventi da progettare, le previsioni del DPP e le richieste del bando le categorie V.02 ed E.17 andranno accorpate nella categoria E.19 o E.18”.

Riguardo l'identificazione dell'intervento da progettare, la destinazione funzionale delle opere e il relativo grado di complessità delle prestazioni richieste, poiché le stesse non riguardano giardini, parchi gioco, parchi urbani, parchi ludici, piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica, ecc. . . , si confermano le categorie V.02 e E.17 con esplicito riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2016 e al criterio di analogia, ritenendo tale scelta proporzionata agli obiettivi della Stazione appaltante per una progettazione di qualità e rispettosa della dignità e degli interessi dei professionisti.

“3. Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto: di seguito si evidenziano solo alcune delle criticità rilevate

- **le prestazioni Qbl.05 e Qbl.08 non sono necessarie in quanto richieste solo in caso di progetto posto a base di gara;**
- **le prestazioni Qbl.06 Qbl.07 Qbl.08 Qbl.09 Qbl.12 Qbl.13 vanno previste per tutte le categorie d'opera;**
- **manca la prestazione Qbl.11 (da applicare per tutte le categorie d'opera) così come la Qbl.13”.**

Si risponde puntualmente con riguardo alle singole prestazioni:

- Qbl.05 e Qbl.08: l'importo delle prestazioni sarà riconosciuto in ragione del livello di approfondimento richiesto al progettista; saranno liquidate esclusivamente prestazioni eseguite;

- Qbl.07 (Relazione idrologica) e Qbl.08 (Relazione idraulica): considerato lo stato di fatto, atteso che tali prestazioni sono afferenti allo studio delle acque meteoriche, si ritiene esaustivo ai fini conoscitivi il riferimento alla categoria V.02; essa ricomprende le lavorazioni di rifacimento della pavimentazione che potenzialmente potrebbero incidere sul regime delle acque (è evidente comunque che gli interventi non potranno peggiorare il livello di permeabilità di un'area ad oggi già pavimentata).
- Qbl.06 e Qbl.09 (Relazione geotecnica), Qbl.11 e Qbl.13 (Relazione geologica) Qbl.12 (Relazione sismica e sulle strutture): le prestazioni per la redazione delle relazioni geotecnica, geologica e sismica e sulle strutture, come richieste, sono riferite alle caratteristiche dell'intervento e alle relative categorie d'opera per cui tali aspetti rivestono significativo rilievo, anche in riferimento alle NTC.
- Qbl.02 (Particolari costruttivi e decorativi): la prestazione è stata considerata per le categorie afferenti alle strutture in quanto si ritiene che gli interventi previsti per le altre categorie possano considerarsi facenti parte di tecniche costruttive correnti e che quindi vadano rappresentati nell'ambito delle prestazioni della progettazione esecutiva così come valorizzate dalla parcella a base di gara (con particolare riferimento alla Qbl.01)

"4. NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)".

Si precisa che l'eventuale previsione di una soglia di sbarramento da applicare al punteggio dell'offerta tecnica nel suo complesso ovvero a singoli criteri rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante come disciplinato dal Codice. Si rinvia pertanto all'art. 95, comma 8 del Codice, alle linee guida dell'ANAC nr. 1 e nr. 2 e al Bando tipo nr. 3.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott. Marco Padrini

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.]